**SCHEMA DI CONTRATTO**

**AVENTE AD OGGETTO I LAVORI AFFIDATI MEDIANTE ORDINE DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI** [*completare*] **nell’ambito dell’Investimento 1.2 *“Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi”* (M1C3) finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.**

**C.I.G.** [*completare*] **CUP** [*completare*]

Il presente Contratto è concluso in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, co. 14, del D. Lgs. n. 50/2016, (di seguito*, “****Codice dei Contratti****”*).

*[completare**solo in caso di ufficiale rogante:*

L’anno [*completare*] il giorno [*completare*] del mese di [*completare*] a [*completare*] in Via/Piazza [*completare*] n. [*completare*], presso l’Ufficio [*completare*] della [*completare*], con sede in [*completare*] Via/Piazza [*completare*] n. [completare] avanti a me dott. [*completare*], esercitante le funzioni di Ufficiale Rogante dei contratti nei quali è parte l’Amministrazione medesima, in qualità di [*completare*], senza l’assistenza dei testimoni avendovi i comparenti rinunciato con il mio consenso, sono comparsi i seguenti Signori della cui identità io sono personalmente certo:

[*completare] con le informazioni necessarie delle Parti*]

**TRA**

il Sig. [*completare*] nato a [*completare*] il [*completare*], residente in [*completare*], via [*completare*], n. [*completare*] in qualità di [*completare*], dell’Ente [*completare*], con sede [*completare*] in [*completare*], via [*completare*] n. [*completare*] Codice fiscale e Partita IVA [*completare*], che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (in seguito, ***“Amministrazione****” o “****Soggetto Attuatore****”)*

**E**

il Sig. [*completare*] nato a [*completare*] il [*completare*] residente in [*completare*], via [*completare*], n. [*completare*] in qualità di [*completare*] dell’impresa [*completare*] con sede [*completare*] in [*completare*], via [*completare*] n. [*completare*], codice fiscale e Partita IVA [*completare*], capitale sociale € [*completare*], numero di iscrizione [*completare*] nel Registro delle Imprese di [*completare*], che agisce

[***in caso di aggiudicazione a operatore economico singolo***] quale impresa appaltatrice in forma singola;

[***in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio/etc.***], giusto mandato collettivo speciale di rappresentanza e procura, quale Capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito ai sensi degli artt. 45 e 48 del Codice dei Contratti, con atto autenticato nelle firme per notaio completare in [*completare*], rep. [*completare*] / racc. [*completare*] in data [*completare*], tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti

1. Impresa [*completare*], con sede in [*completare*], via [*completare*], [*completare*];
2. Impresa [*completare*], con sede in [*completare*], via [*completare*], [*completare*];
3. Impresa [*completare*], con sede in [*completare*], via [*completare*], [*completare*];
4. Impresa [*completare*], con sede in [*completare*], via [*completare*], [*completare*];

(in seguito, ***“Appaltatore”****);*

(in seguito, congiuntamente ***“le Parti”****);*

**PREMESSO CHE**

1. È stato sottoscritto il disciplinare d’obblighi rep. \_\_ del \_\_ regolante i rapporti tra l’Ente, quale Soggetto Attuatore, e il MiC per la realizzazione del Progetto presentato titolato “\_\_” – CUP \_\_, nell’ambito dell’Investimento 1.2 “*Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi*” (M1C3) finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU;
2. in data [*specificare*], l’Amministrazione ha indetto la “*procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del D. Lgs. n. 50 del 2016, per affidamento di lavori [inserire oggetto dell’appalto], ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b) della L., n. 120/2020, come sostituita dall’art. 51, co. 1, lettera a), sub. 2.2), L. n. 108/2021*”;
3. all’esito della Procedura, con provvedimento n. [*completare*] del [*completare*], è stato aggiudicato in favore dell’operatore economico [*completare*];
4. per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, l’Appaltatore ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto nel presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall’Appaltatore medesimo e in ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti;
5. l’Amministrazione in epigrafe ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto, compresa la previa verifica del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) istituito presso la Banca Dati ANAC, nonché il possesso dei requisiti specificatamente previsti per il PNRR;

|  |
| --- |
| *A far data dal 27 ottobre 2022,* ***il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE)*** *ha sostituito* l’*AVCpass. Le stazioni appaltanti dovranno verificare tramite il sistema online il* ***Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico*** *(FVOE), istituito presso la Banca Dati ANAC, i requisiti di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica e acquisire i documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario degli operatori economici per l’affidamento dei contratti pubblici (rif. Delibera ANAC n. 464/2022, disponibile al link* [*https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-464-del-27-luglio-2022*](https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-464-del-27-luglio-2022)*).* |

1. l’Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dal presente Contratto definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto, nonché l’oggetto delle prestazioni da eseguire;
2. il CIG del presente Contratto è il seguente: [*completare*];
3. il Contratto diviene efficace con la stipula ed ex art. 50, co.3, del D.L. n. 77/2021 non trova applicazione l’art. 32, co. 12, del Codice dei Contratti;
4. [*eventuale*] con Verbale sottoscritto in data [*completare*], stanti le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate, è stata disposta [dal Direttore dell’esecuzione/RUP] l’avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali*» (c.d., Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in L 120/2020 e successivamente modificato dall’art. 51, co. 1, lett. f), della L. 108/2021, relativamente alle prestazioni da eseguire immediatamente;
5. l’Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nella Lettera di invito;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - (Premesse ed allegati)**

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le premesse e la lettera di invito corredata di allegati.
2. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso l’Amministrazione.

**Articolo 2 - (Definizioni)**

Il presente Contratto è regolato:

* dalla Lettera d’invito e relativi allegati;
* dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del D.P.R. n. 207/2010 (di seguito, il “***Regolamento***”), ove non espressamente derogate e applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative;
* dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, recante *«Codice dell’Amministrazione Digitale»*;
* D.L. n. 76/2020, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali*» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in L. n. 120/2020;
* dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

**Articolo 3 - (Oggetto e finalità del Contratto– Luogo di esecuzione)**

1. L’oggetto del presente Contratto consiste nell’affidamento dei Lavori [*completare*];
2. Il presente Contratto definisce i termini e le condizioni che regolano la prestazione in favore dell’Amministrazione da parte dell’Appaltatore dei seguenti lavori, come riportati nell’Ods n. [*completare*] del [*completare*] e relativi allegati:

***[DESCRIZIONE DELLE OPERE]***

1. Sono designati quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti, il Dott. [*completare*] quale Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 101 del Codice dei Contratti e del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, recante *«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»,* emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’ing./Arch. [*completare*].
2. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dalla lettera d’invito [***eventuale,*** *solo per casi di Consorzi, esclusi quelli ordinari*] Per l’esecuzione dei lavori, il Consorzio [*completare*] ha indicato la/e società [*completare*] come impresa/imprese esecutrice/i.
3. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e alla D.L. per i relativi provvedimenti.
4. L’Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta realizzazione dei lavori oggetto dell’appalto, in conformità al progetto e, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della Direzione dei lavori (in seguito, “***D.L.***”), ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente contratto.
5. Ai fini del presente Contratto, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d’arte, sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per il periodo indicato di durata del contratto medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura e spesa dell’Appaltatore, ricompresi nel corrispettivo d’appalto.
6. L’opera oggetto dell’appalto dovrà essere realizzata nell’integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione; l’appaltatore dovrà garantire l’adeguamento delle soluzioni tecniche dallo stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali.
7. A tal fine è obbligo dell’appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.
8. La D.L. avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro intervento necessario affinché l’appalto sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle norme tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l’Appaltatore eseguirà gli interventi entro il termine indicato dall’Amministrazione.
9. L’Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente Contratto presso il Comune di [*completare*].

**Articolo 4 - (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore)**

1. L’Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare l’Amministrazione da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero dell’Amministrazione medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dall’Amministrazione. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà l’Amministrazione da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti territoriali, connessi ed in ogni caso derivanti dall’esecuzione del contratto.

**Articolo 5 - (Obblighi dell’Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e previdenza)**

1. L’Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni, emesse dalla D.L. e dall’Amministrazione, di ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla disciplina e alla conduzione dei lavori.
2. L’Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l’esecuzione del presente appalto sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Appaltatore nel rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.
3. L’Appaltatore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui è soggetto.
4. L’Appaltatore è obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'esecuzione delle opere e prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto, l'integrale trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.
5. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui non abbia aderito alle associazioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi oppure abbia receduto da esse. In caso di inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la Cassa Edile, accertata tramite il DURC, si procederà come specificato e regolato dall’art. 30, co. 5 del Codice di Contratti. Nel caso di inadempienze retributive si procederà secondo quanto specificato dall’art. 30, co. 6, del Codice dei Contratti.
6. L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
7. L’Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla particolarità del lavoro. L’Appaltatore assume inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle specifiche norme aziendali.
8. L’Appaltatore assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dell’esecuzione, in modo anche da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza dell’Amministrazione, la quale resta comunque e pertanto manlevata da ogni responsabilità e dovrà essere in ogni caso tenuta indenne dall’Appaltatore. Tutte le spese derivanti all’Appaltatore per l'osservanza degli obblighi indicati, nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo all’Appaltatore per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per svolgere i lavori oggetto del presente contratto, si intenderanno compresi nel corrispettivo d’appalto.
9. La/Il D.L./Amministrazione si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo.
10. L’Appaltatore si obbliga altresì ad adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse previste per l’esecuzione a regola d’arte degli interventi proposti, sostenendone per intero i relativi costi.

**Eventuale, *in caso di presenza di Protocolli di Legalità sottoscritti dai Soggetti Amministratori per essi, comunque, vincolanti:***

**Articolo 5-*bis* - (Obblighi specifici previsti dal Protocollo di Legalità)**

1. L’Appaltatore è tenuto, nell’esecuzione del presente Contratto, al rispetto degli obblighi derivanti dal Protocollo di Legalità sottoscritto in data [*completare*] tra l’Amministrazione e la Prefettura - U.T.G. di [*completare*].
2. L’Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente parte della cd. “*filiera delle imprese*”, senza riserva alcuna, il Protocollo di Legalità, che, con la sottoscrizione del presente Contratto e del Protocollo di Legalità di cui al precedente co. 1, viene espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato dall’Appaltatore, e le clausole tutte contenute nel Protocollo di Legalità medesimo.
3. *[****eventuale****, nel caso in cui il Protocollo di Legalità preveda che alcuni/e obblighi/clausole debbano essere espressamente riportati/e nel contratto]*

L’Appaltatore, in particolare, si impegna al rispetto delle clausole indicate nel prosieguo del presente articolo [*completare*]

**Articolo 6 – (Proroghe/sospensioni e responsabilità dell’Appaltatore)**

I presupposti, le circostanze e le modalità in base alle quali vengono concesse proroghe all’aggiudicataria sono disciplinati dal Capitolato d’Appalto. Per le sospensioni, totali o parziali dei lavori si rinvia al Capitolato d’Appalto. Per la responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione si fa rinvio al Capitolato d’Appalto.

**Articolo 7 - (Responsabilità)**

1. L’Appaltatore si obbliga a risarcire l’Amministrazione per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori.
2. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere l’Amministrazione sollevato e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone o cose dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate nei confronti dell’Amministrazione o da terzi danneggiati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri.
3. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare l’Amministrazione da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero dell’Amministrazione medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dall’Amministrazione medesimo.
4. L’Appaltatore, inoltre, si assume la responsabilità per danni causati all’Amministrazione o a terzi imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti.
5. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà l’Amministrazione da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti territoriali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente contratto.
6. La gestione di eventuali rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie all’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle leggi, delle normative vigenti, e sarà a totale carico dell’Appaltatore. L’inosservanza agli anzidetti obblighi comporterà la risoluzione del contratto *ex* art. 1456 c.c..
7. L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni all’interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all’Intervento oggetto dell’appalto.

**Articolo 8 – (Oneri e obblighi del PNRR a carico dell’Appaltatore)**

1. L’Appaltatore è tenuto al rispetto delle norme e degli obblighi previsti dal Piano Nazionale per la Resistenza e Resilienza:
* rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del “*Non arrecare un danno significativo – Do No Significant Harm*” (di seguito, “DNSH”) a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani;
* rispettare tutte le specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, al fine di contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità;
* i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*);
* garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire all’Amministrazione di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un’informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell’attuazione delle attività oggetto del Contratto.
1. L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile adottato dal Soggetto Attuatore, conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR.
2. L’Appaltatore è tenuto a rispettare l’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati all’intervento con la produzione di tutta la documentazione probatoria pertinente.

|  |
| --- |
| *È riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.* |

1. L’Appaltatore si obbliga a manlevare il Soggetto Attuatore da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall’inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato dall’Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato Italiano.
2. L’Appaltatore non dovrà altresì concorrere ad attività che comportino irregolarità essenziali non sanabili oppure violare leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.

|  |
| --- |
| *Si precisa che l’intervento deve essere attuato in conformità ai principi del PNRR: al riguardo occorre seguire le schede DNSH, di cui alla circolare MEF-RGS n. 32/2021 (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente), come aggiornata dalla circolare MEF-RGS n. 33/2022, relative all’Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi” (M1C3) finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.****Gli obblighi specificamente rinvenienti, in capo all’Appaltatore, dall’applicazione di detto principio devono essere declinati dalla stazione appaltante all’interno della documentazione tecnica da allegare al presente Contratto.*** |

**Articolo 8bis – (obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto delle pari opportunità)**

1. Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all’articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
2. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l’Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).
3. Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, **entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto,** la documentazione di cui all’articolo 47, co. 3 *bis*, del D.L. n. 77/2021 (*i.e.,* (i) certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “*relazione di genere*” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
4. L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l’Appaltatore nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all’occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione), che all’occupazione femminile.

**Articolo 9 - (Obblighi generali dell’Amministrazione)**

1. L’Amministrazione si impegna a fornire tempestivamente all’Appaltatore tutta la documentazione a propria disposizione inerente all’oggetto del presente Contratto.

**Articolo 10 - (Termini e durata del contratto)**

1. Il Contratto sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione dei lavori oggetto d’appalto
2. L’esecuzione dei lavori avrà inizio coi modi e nei termini indicati all’art. [*completare*] del Capitolato.
3. I lavori oggetto dell’appalto dovranno essere ultimati in [*completare*] giorni naturali e consecutivi con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei lavori.
4. La sospensione dei lavori, ai sensi dell’art. 107 del Codice dei Contratti, può essere disposta in ottemperanza e con le modalità previste dagli articoli [*completare*] del Capitolato
5. L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di cui all’articolo [*completare*] del Capitolato.
6. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere o interrompere l’esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’arti.107 del Codice dei contratti, con comunicazione scritta.
7. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell’appalto, tali da rendere impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, l’Amministrazione si impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all’Appaltatore al fine di verificare la salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto.

**Articolo 11 - (Responsabili per le attività contrattuali - Elezione di domicilio)**

1. I referenti responsabili per le attività contrattuali inerenti al presente Contratto nominati dall’Appaltatore sono: [*completare*]*.*
2. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività di D.L., compito dei detti referenti sarà quello di coordinare le attività correlate ai lavori oggetto dell’appalto, di pianificare e di verificare gli interventi da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti.
3. L’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto, dichiara di leggere domicilio come segue: [*completare*].
4. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l’esecuzione del presente Contratto e degli interventi che ne costituiscono oggetto.

**Articolo 12 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)**

1. Il corrispettivo contrattuale è determinato [*completare*] [a “*corpo*” /a “*misura*” /in parte a “*corpo*” e in parte a “*misura*].
2. Il corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione dei lavori oggetto d’appalto, oneri fiscali esclusi, è pari ad € [*completare*] (*completare*/00), oltre IVA, oltre € [*completare*] (*completare*/00) per oneri per l’attuazione della sicurezza, per un importo complessivo di € [*completare*] *completare*/00) oltre IVA – CUP [*completare*] - CIG [*completare*].
3. Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore per l’esecuzione dell’appalto è determinato in base ai prezzi unitari definiti nella documentazione tecnica allegata al presente Contratto.
4. Il corrispettivo comprende ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa e necessaria a realizzare a regola d’arte le opere oggetto di intervento.
5. Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste di seguito nel presente Contratto, ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione della norma di cui all’art. 29, co. 1, lett. a), del D.L. 27 n. 4/2022, convertito, con modificazioni, dall’art.1 della L. n. 25/2022, non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l’art. 1664, co. 1, c.c..

È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell’art.106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione dall’art. 29, co. 1, lett. a), del D.L. n. 4/2022 e secondo quanto di seguito disciplinato [*completare*].

In attuazione dell’art. 29, co. 1, lett. b), del D.L. n. 4/2022, per la valutazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, si rinvia integralmente alla procedura di compensazione prevista dall’art. 29, co. 2 e ss. del D.L. n. 4/2022. La predetta compensazione dei prezzi di cui al periodo che precede deve essere richiesta dall’Appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei relativi decreti ministeriali previsti dal citato art. 29 del D.L. n. 4/2022.

1. Ai sensi dell’art. 35, co. 18, del Codice dei Contratti, sarà corrisposta nei termini indicati dal Capitolato una somma, a titolo di anticipazione, pari al [*completare*] % (*[completare*]per cento) dell’importo contrattuale. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste dalla Lettera d’Invito.
2. Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore sarà pagato secondo le modalità, i termini e le condizioni disciplinati dal Capitolato e nel rispetto delle scadenze ivi indicate.
3. Rimangono altresì a carico dell’Appaltatore le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall’esecuzione del presente Contratto.
4. In conformità a quanto previsto dal Capitolato, tutti i pagamenti avverranno entro [*completare*] giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.
5. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestato all’Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell’art.3 della L. n. 136/2010: Numero c/c: [*completare*], Banca: [*completare*] Gruppo [*completare*], Agenzia: [*completare*], ABI: [*completare*], CAB: [*completare*], CIN: [*completare*], IBAN: [*completare*].
6. Ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, l’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:
* Cognome e nome: [*completare*]
* Data e luogo di nascita: [*completare*]
* Indirizzo di residenza: [*completare*]
* Nazionalità: [*completare*]
* Codice fiscale: [*completare*]

[*aggiungere altre persone, ove necessario*]

1. L’Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010.
2. L’Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010, comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.
3. L’Amministrazione avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto *ex* art.1456 del Codice civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all’art. 3, co. 9 *bis*, della L. n. 136/2010.
4. I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico.
5. La fattura elettronica, in recepimento delle indicazioni operative fornite dal MEF con la Circolare n.30 dell’11 agosto 2022, dovrà contenere, oltre agli elementi previsti dall’art. 21, co. 2, del D.P.R. n. 633/72, quelli obbligatori di tracciabilità previsti dalla normativa vigente e, in ogni caso, tutti gli elementi necessari a garantire l’esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato, al fine di poter garantire l’assenza di doppio finanziamento, le seguenti informazioni:
* Titolo del progetto/intervento ammesso al finanziamento nell’ambito del PNRR;
* Indicazione del PNRR e della Missione/Componente/Investimento/Sub-investimento;
* Conto corrente per la tracciabilità flussi finanziari;
* Riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU;
* Estremi identificativi del contratto a cui la fattura/documento giustificativo si riferisce;
* Numero e data della fattura elettronica;
* Estremi identificativi dell’intestatario (denominazione, CF o partita IVA, Ragione Sociale, indirizzo, sede, IBAN, ecc.) conformi con quelli previsti nel presente Contratto;
* Importo (distinto dall’IVA nei casi previsti dalla legge);
* Indicazione dettagliata dell’oggetto dell’attività prestata (in caso di servizi, il dettaglio sarà riportato nella relazione che accompagna la fattura; in caso di forniture, sarà indicato in fattura il dettaglio dei beni forniti con indicazione, nel caso in cui sia prevista, del luogo di installazione);
* Indicazione del CUP e del CIG;
* Eventuali ulteriori elementi (es. contratto, ordine d’acquisto, ecc.).

**Articolo 13 - (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti dell’Amministrazione**)

1. Si applicano le relative disposizioni previste dal Capitolato.

**Articolo 14 - (Obblighi dell’Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione,**

**assistenza e previdenza)**

1. L’Appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.
2. L’Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

**Articolo 15 - (Garanzie ed Assicurazione)**

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto, nessuna esclusa, l’Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di cui al D.M. n. 31/2018, costituita mediante *[cauzione/fideiussione*] [*completare*] n. [*completare*] in data [*completare*] rilasciata dalla società/dall'istituto [*completare*] agenzia/filiale di [*completare*], per un importo pari a € [*completare*], con durata fino a *[completare*].
2. La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice civile, sarà progressivamente ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni della Lettera d’Invito. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di [*completare*] ([*completare])* giorni lavorativi decorrente dall’avvenuto pagamento da parte del garante.
3. L’Appaltatore ha altresì prodotto la seguente polizza assicurativa **[oppure, in alternativa:** *appendice, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del relativo premio***]** contraddistinta al n. [*completare*], sottoscritta in data [completare] rilasciata dalla società/dall'istituto [completare]agenzia/filiale di [*completare*], per un importo pari a € [*completare*], in conformità a quanto previsto dalla lettera d’invito.
4. Si precisa che l’Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo della suddetta polizza fino alla scadenza del presente Contratto.

**Articolo 16 - (Controlli e vigilanza sull’esecuzione del contratto)**

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, l’Amministrazione si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto, nei documenti contrattuali allegati.
2. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte dell’Amministrazione.
3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell’eventuale maggior danno, l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dall’Amministrazione, pena in difetto l’applicazione delle penali.
4. I controlli e le verifiche effettuati dall’Amministrazione, pur con esito positivo, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto.
5. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire all’Amministrazione tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto.
6. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP o dalla D.L. a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi indicati.

**Articolo 17 - Collaudi**

1. Si applicano le relative disposizioni degli articoli [*completare*] del Capitolato, cui si rinvia espressamente.

**Articolo 18 - (Subappalto)**

1. L’Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di non ricorrere al subappalto.

**[ALTERNATIVA]**

1. L’Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni:

*[completare*].

1. Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione dell’Amministrazione e nel rispetto dell’art. 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dalla lettera d’invito.
2. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del Codice dei Contratti, alle seguenti condizioni:
* l’Appaltatore deve depositare originale o copia autentica del contratto di subappalto presso l’Amministrazione almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
* l’Appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’art. 105, co. 18 del Codice dei Contratti, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con l’impresa appaltatrice, se del caso;
* contestualmente al deposito del contratto, l’Appaltatore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei Contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti;
* l’Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell’eventuale Piano di sicurezza.
1. È fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro [*completare*] dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
2. Ai sensi dell’art.105, co. 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l’Appaltatore, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Amministrazione sentito il D.L. e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione di quanto sopra. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
3. L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L’Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all’art.105, co. 13, lett. a) e c), del Codice dei Contratti.
4. L’Appaltatore in ogni caso solleva l’Amministrazione da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari. L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti l’Amministrazione revocherà l’autorizzazione.
6. L’Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa.
7. L’Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti.
8. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
10. Ai sensi dell’art. 105, co. 2, del Codice dei Contratti, l’Appaltatore si obbliga a comunicare all’Amministrazione il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle prestazioni affidate.
11. Per tutti i subcontratti che non costituiscono subappalto ai sensi dell’art. 105, co. 2, del Codice dei Contratti, l’Appaltatore è obbligato, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare all’Amministrazione:
* nome del subcontraente;
* importo del subcontratto;
* oggetto della prestazione affidata;

e dovrà trasmettere alla D.L.:

* copia del contratto di sub affidamento o atto equivalente;
* di dichiarazione del subcontraente attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, unitamente per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell’assicurazione;
* elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
* dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
* dichiarazione del subcontraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010.
1. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al co. 3 dell’art. 105 del Codice dei Contratti.

**[SE DICHIARATI]**

1. L’Appaltatore ha facoltà di avvalersi, per l’esecuzione dell’appalto, dei seguenti contratti continuativi di cooperazione sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della gara, che sono stati prodotti prima della sottoscrizione del presente contratto di appalto:[*indicare estremi del contratto: parti, data stipula, oggetto, importi, durata, etc.]*

|  |
| --- |
| *N.B. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:** *i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021;*

*le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256, recante «Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi», emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.* |

**Articolo 19 - (Penali)**

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell’Appaltatore assunti in forza del presente Contratto, l’Amministrazione applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari all’[*completare*] % ([*completare]* permille) dell’importo netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all’articolo 113-bis del Codice dei Contratti.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al co. 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
	1. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto rispetto alla data fissata dalla D.L.;
	2. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto per cause imputabili all’Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
	3. nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;
	4. nella ripresa dell’esecuzione del Contratto successiva ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla D.L. o dal RUP;
	5. nel rispetto dei termini imposti dal RUP o dalla D.L. per il ripristino dell’esecuzione del Contratto relativo alle eventuali attività di indagini a supporto della progettazione.
3. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell’Appaltatore agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti ai precedenti articoli 8 e 8*bis* del presente Contratto.
4. Il Soggetto Attuatore ha la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., laddove l’importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dell’articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all’articolo 113-bis del Codice dei Contratti, raggiunga il [*inserire percentuale*] % ([*inserire percentuale*] per cento) del valore dell’importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.

|  |
| --- |
| *N.B. L’art. 50, co. 4 prevede che «La stazione appaltante prevede, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. In deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale».* |

**Articolo 20 - (Esecuzione in danno)**

1. È facoltà dell’Amministrazione, nel caso in cui l’Appaltatore, un subappaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.
2. In caso di risoluzione del contratto sia ai sensi dell’art. 1662 c.c. che ai sensi dell’art. 1456 c.c., l’Amministrazione si riserva il diritto di affidare a terzi l’esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto.
3. Ai sensi dell’art. 103, co. 2, del Codice dei Contratti, l’Amministrazione può avvalersi per l’esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori.
4. Nei suddetti casi, l’Amministrazione avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L’eventuale esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

**Articolo 21 - (Risoluzione e recesso)**

1. Si applica quanto previsto dagli artt. 107, 108 del Codice degli Appalti. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all’art. 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto delle pari opportunità oltre all’applicazione delle penali, così come stabilito nel paragrafo di riferimento del presente contratto, può costituire causa di risoluzione del Contratto.
2. In aggiunta alle ipotesi di cui al punto precedente, l’Appaltatore può risolvere il presente Contratto a ricorrere delle seguenti circostanze:
* il rifiuto espresso di eseguire un Contratto qualora non dipendente da motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte dell’Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;
* al mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 11, co. 13, del presente Contratto;
* all’applicazione delle penali così come indicato al precedente art. 18 del presente Contratto.
1. In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per l’Amministrazione di agire per il ristoro dell’eventuale danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
3. Al verificarsi della risoluzione l’Amministrazione altresì tratterrà ogni somma ancora dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi.
4. Si dà atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate dall’articolo medesimo verrà data tempestiva comunicazione all’Autorità Responsabile affinché la stessa possa assumere le determinazioni di competenza.

**Articolo 23 - (Modifiche assetti proprietari)**

1. L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all’Amministrazione ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

**Articolo 24 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)**

1. L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e si impegna a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.
2. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il presente Contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

**Articolo 25 - (Proprietà)**

1. L’Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all’esecuzione del contratto e non farne uso se non per l’esecuzione dell’appalto. L’Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subcontraenti e subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.
2. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dall’Amministrazione all’Appaltatore, e anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva dell’Amministrazione e devono essere restituiti alla stessa Amministrazione al completamento dei lavori.
3. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dall’Amministrazione all’Appaltatore, e anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva dell’Amministrazione e devono essere restituiti alla stessa Amministrazione al termine dell’appalto.
4. All’Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dall’Amministrazione e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All’Appaltatore è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta dall’Amministrazione.

**Articolo 26 - (Spese, imposte e tasse)**

1. L’Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.

**Articolo 27 - (Trattamento dei dati personali)**

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l’utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.
2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
3. L’Amministrazione, relativamente alle attività di cui al presente Contratto, è Titolare del trattamento. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l’informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell’eventuale primo contatto.
4. [*Se l’Appaltatore non viene nominato Responsabile del trattamento dei dati inserire la seguente formulazione generica:*] Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto, gli stessi saranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 679/2016.

***IN ALTERNATIVA***

*[Se l’Appaltatore assume il ruolo di Responsabile del trattamento si potrà recepire la nomina nel presente Contratto oppure con atto separato]* [completare se del caso].

**Articolo 28 - (Controversie e foro competente)**

1. Si può ricorrere all’accordo bonario ai sensi dell’art. 206 del Codice dei Contratti quando insorgano controversie in fase esecutiva circa l’esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica per quanto compatibile la disciplina dell’art. 205 del Codice dei Contratti.
2. Ai sensi dell’art.208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale.
3. Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro competente ai sensi dell’art. 25 c.p.c.
4. È esclusa la competenza arbitrale.

**Articolo 29 - (Collegio consultivo tecnico)**

1. In applicazione dell’art. 6 del D.L. n. 76/2020 convertito dalla L. n. 120/2020 è costituito presso l’Amministrazione, un collegio consultivo tecnico, prima dell’avvio dell’esecuzione dei lavori, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall’arti. 5 della L. n. 120 dell’11 settembre 2020 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso.
2. La modalità di costituzione del collegio, le attribuzioni, i compiti, la durata in carica, i compensi e le eventuali incompatibilità dei membri, sono stabilite dal citato art. 6 della L. n. 120 del 11 settembre 2020.
3. È fatto l’obbligo all’Appaltatore di provvedere alla partecipazione alla costituzione del succitato Collegio e al pagamento della quota di compenso spettante.

**Articolo 30 - (Disposizioni generali e norme di rinvio)**

1. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del c.c..
2. Il presente Contratto, composto da n. [*completare*] pagine, sarà registrato solo in caso d’uso.
3. Il presente Contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e del DPCM 22 febbraio 2013.

**LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Data e luogo [*completare*]

 **L’Appaltatore L’Amministrazione**

 [*completare*] [*completare*]

\*\*\*

L’Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, co. 2, e 1342 del Codice civile, tutte le clausole appresso precisate, che si confermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto:

* Art. 4 – (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore)
* Art. 7 ­– (Responsabilità)
* Art. 10 – (Termini e durata del contratto)
* Art. 12 – (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)
* Art. 13 – (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti dell’Amministrazione)
* Art. 19 – (Penali)
* Art. 20 – (Esecuzione in danno)
* Art. 21 – (Risoluzione e recesso)
* Art. 28 – (Controversie e foro competente)

**L’Appaltatore**

[*completare*]